

Prot. n. F05/RNS
Bologna, 14 gennaio 2021

Oggetto:	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del D.L. n. 34/2020:
-	Provvedimento 8 gennaio 2021
-	Risoluzione 11 gennaio 2021

Come noto¹, l'art. **120 del Decreto Rilancio** (D.L. n. 34 del 2020) ha previsto un credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, in relazione alle spese sostenute nel 2020, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 120.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati stabiliti:

- i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta;
- le modalità e i termini con i quali i beneficiari del credito, in luogo dell'utilizzo diretto dell'agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- In particolare, con tale provvedimento:
- era stato approvato il modello di comunicazione delle spese ammissibili, con le relative istruzioni, da presentare entro il **30 novembre 2021**;
- era stato previsto che il credito potesse essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto a terzi, fino al **31 dicembre 2021**.

Recentemente, con la legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 2020) sono state apportate delle modifiche a tale agevolazione, e in particolare con l'articolo 1, commi 1098 e 1099, è stato previsto che:

- il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il **30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021**;
- i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito stesso, ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Rilancio, **fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021**.

Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il **provvedimento prot. n. 4887 dell'8 gennaio 2021**, che modifica il precedente provvedimento del 10 luglio 2020 e le istruzioni del modello di comunicazione.

Il nuovo Provvedimento prevede che:

- la Comunicazione può essere inviata fino al **31 maggio 2021**, anziché entro il 30 novembre;
- il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa Comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 30 giugno 2021;

¹ Vedi nostra circolare prot. n. RNS F83 del 17 luglio 2020.

- i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, fino al 30 giugno 2021.

Infine, si prevede che la quota del credito d'imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario secondo quanto previsto al punto precedente non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta successivamente al 30 giugno 2021.

Con la Risoluzione 2/E dell'11 gennaio 2021, è stato istituito il codice tributo per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite il modello F24:

- "6918" denominato "CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

Cordiali saluti

Allegati:

- Provvedimento 8 gennaio 2021
- Risoluzione 2/E 11 gennaio 2021